

RAC. 1817/16

Avv. ROSSELLA CORTIS
Via Dante, n.53
09128 CAGLIARI
Tel. / Fax 070650905

STUDIO LEGALE ESPOSTI

Avv. Lorenzo Esposti

Corso XXII Marzo 4, 20135 Milano

Tel 02/84170416 Fax 02/84170061

P.I. 08409190967; C.F. Spslnz80a30f205m

Pec: lorenzo.esposti@milano.pecavvocati.it; e mail: lorenzo.esposti@gmail.com



TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. E CON RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151C.P.C.**

Per la Ricorrente

SIG.RA MARCELLA COCCO, nata a Sanluri il 10.04.1975 e residente in
Sanluri Via Sassari n. 10 (C.F. CCCMCL75D50H974P), rappresentata e
difesa, come da procura in calce al presente ricorso dall'Avv. Lorenzo Esposti
del Foro di Milano (C.F. SPSLNZ80A30F205M), fax 02/84170061 pec
lorenzo.esposti@milano.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'Avv. Rossella Cortis Via Dante n. 53 Cagliari.

Il sottoscritto Avv. Lorenzo Esposti dichiara di voler ricevere tutte le
comunicazioni/ notificazioni all'indirizzo pec indicato.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

(C.F80185250588), in persona di Ministro pro-tempore;

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sardegna (C.F
80012550929) in persona del Dirigente Legale rappresentante pro-
tempore;**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE della Sardegna AMBITO
TERRITORIALE di Cagliari (C.F 80009830920), in persona del
Dirigente Legale rappresentante pro-tempore;**

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali e Provinciali d'Italia, ovvero di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Cagliari valide per il triennio 2014/2017 verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente.

LITISCONSORTI

FATTO

La ricorrente è in possesso del seguente titolo: **Diploma di Maturità Magistrale (Doc.1)** conseguito in data 1.07.1993 presso l'Istituto Magistrale Statale "E.LUSSU" in San Gavino Monreale, Cagliari con votazione 42/60.

La ricorrente è iscritta nelle graduatorie di circolo di istituto di **SECONDA FASCIA** dei docenti, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari, con le seguenti classi di concorso: per la Scuola Primaria classe di concorso (EEEE) e Scuola dell' Infanzia classe di concorso (AAAA) con il punteggio rispettivamente AAAA 12 punti, EEEE 13 punti valide per il triennio 2014/2017 (Doc2).

La ricorrente è precaria ed è oggetto di contratti di lavoro stipulati a tempo determinato (Doc3).

Considerato che, il mancato riconoscimento dei Diplomi Magistrali quali titoli abilitanti è stato dichiarato illegittimo in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n°1973/2015, la ricorrente ha provveduto a diffidare (Doc.3) a mezzo lettera raccomandata l'USP competente e il MIUR affinché provvedessero, in autotutela, al suo inserimento nelle GAE della scuola Primaria e dell'Infanzia.

A seguito del mancato inserimento in GAE si propone ricorso a quest'Ecc.mo Tribunale per le seguenti ragioni:

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La controversia in esame si ritiene che sia da sottoporsi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro per le seguenti ragioni.

In ossequio all'orientamento della suprema Corte di Cassazione a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi denominate ad esaurimento), nelle quali sono inclusi tutti i docenti in possesso di abilitazione, è cambiata la posizione giuridica di coloro che sono inseriti nelle graduatorie medesime.

Tale posizione infatti è divenuta di diritto soggettivo in quanto concerne la "pretesa" all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto ai sensi delle disposizioni normative (ex plurimis Cassazione Civile sent. n° 6752/2015).

Vieppiù, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che, le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo bensì a quella del Giudice Ordinario, poiché vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ex D.LGS. 165/2001 art.5 comma 2 innanzi ai quali si configurano diritti soggettivi.

Ciò che caratterizza la pretesa consiste, infatti, nella conformità o difformità alla legge degli atti inerenti ad un rapporto di lavoro già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

L'approdo giurisprudenziale indicato non è stato intaccato dall'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n°27991/2013.

L'ordinanza in parola ben lungi dal prevedere la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Nella pronuncia n. 27991/2013 la Corte Suprema afferma che, la giurisdizione si deve attribuire al Giudice Amministrativo nella “...diversa...*fattispecie allorchè l'oggetto del giudizio innanzi al Giudice Amministrativo sia la regolamentazione stessa delle Graduatorie ad Esaurimento*”.

Con il ricorso presentato a questo Onorevole Tribunale la ricorrente rivendica il diritto agli inserimenti in graduatoria onde ottenere il conferimento di posti che si rendano disponibili in favore di docenti in possesso di requisiti determinati previsti dalla legge.

Tutto ciò premesso la questione della giurisdizione si ritiene che possa essere risolta in virtù del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.LGS. n°297/94, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato”, di fronte alle quali sono configurabili i diritti soggettivi.

Il TAR del Lazio, sez. III con sentenza del 02/07/2015 n°8838 ha inoltre confermato la propria carenza di giurisdizione proprio in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali in quanto “*sulle controversie aventi ad oggetto le Graduatorie ad Esaurimento della scuola sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata*

dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto".

La Giurisprudenza di merito ha ritenuto che in base al riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato ex art. 63 D.LGS. n°175/2001, ogni qualvolta l'atto Amministrativo presupposto incida su posizioni di diritto soggettivo è consentita unicamente l'instaurazione del giudizio d'innanzi al Giudice Ordinario (Ord. rg 529/2015 Trib. Avezzano).

**SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO NELLE
G.A.E DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI DEI DOCENTI DI
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA.**

La ricorrente presta servizio occasionalmente versando in condizioni di precariato nella Scuola primaria e dell'Infanzia pur essendo in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tale diploma è stato ritenuto dal Consiglio di Stato pienamente valido ai fini dell'inserimento nelle G.A.E del personale scolastico.

L'articolo 194 comma 1 del D.LGS 297/94 ha previsto che "al termine del corso di studi della Scuola Magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione** all'inserimento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Benchè la norma testè citata sia stata abrogata per effetto della Legge n. 226/2005, l'articolo 31 comma 2 di quest' ultima ha previsto che **"continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria Superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, e agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a**

decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi".

L'articolo 197 comma 1 del D.LGS 297/94 ha stabilito a sua volta "a conclusione degli studi svolti nel ginnasio Liceo Classico, nel Liceo Scientifico, nel Liceo Artistico dell'Istituto Tecnico e nell'Istituto Magistrale si sostiene un' esame di maturità, che è Esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale.

Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Tecnico e dell'Istituto Magistrale abilita rispettivamente, all'esercizio della professione e all'insegnamento nella Scuola Elementare".

Il D.P.R. n° 232/98 all'articolo 15 comma 7 fa salvo in via permanente l'attuale valore abilitante dei corsi di studio nell' Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98.

Il Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere n°3813 dell' 11.09.2013 ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 deve essere considerato Titolo Abilitante all'Insegnamento.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle G.A.E ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n°1973/2015.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai diplomati magistrali maturati entro l'a.s. 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017.

I Giudici di Palazzo Spada con la citata sentenza hanno statuito che “non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, *fossero già in possesso del titolo abilitante*.”

Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

Il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha statuito che, nessuna norma di rango primario impedisce l’attuale inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento: la lettera c dell’articolo 1 comma 605 legge 296/2006 fa espressamente salvo l’inserimento nelle G.A.E dei docenti che al momento dell’entrata in vigore della legge erano già in possesso di abilitazione.

La ricorrente attualmente non è inserita nelle G.A.E poiché il MIUR col proprio comportamento illegittimo in costanza dell’aggiornamento della graduatorie non ha mai concesso l’ingresso nelle medesime ai docenti abilitati con il diploma magistrale, per l’erronea supposizione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto in sede contenziosa quale titolo abilitante dapprima in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sulla base del parere del Consiglio di Stato n° 3813 dell’ 11/09/2013.

Viene statuito nel predetto parere che *“prima dell’istituzione della laurea in Scienze della Formazione il titolo di studio attribuito dagli Istituti Magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di Scuola Magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di Istituto Magistrale (per la Scuola dell’Infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale (per la Scuola Primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l’articolo 53 R.D. 06 maggio 1923 n° 1054, in combinato disposto con l’articolo 197 D.LGS n°297/94”*.

Riconosciuto dunque il valore abilitante del diploma magistrale in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie con il D.M 235/2014 per il triennio 2014/2017, il MIUR non ha posto rimedio all’ingiustizia di non essere inseriti (per i diplomati magistrali) nelle graduatorie riservate agli abilitati, arrecando per tanto un pregiudizio alla ricorrente per i motivi di cui è causa.

Il Consiglio di Stato con le sentenze n°1973 del 16 aprile 2015 e n° 3628/2015 ha definitivamente annullato il D.M n°235/2014 nella parte in cui *non ha consentito* ai docenti in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/2002 delle graduatorie, *la presentazione della domanda di inserimento nelle G.A.E.*

Tale annullamento ha efficacia **erga omnes** in quanto come chiarito dal T.A.R “la decisione di annullamento dell’atto amministrativo acquista efficacia **erga omnes** nel caso di provvedimenti ha contenuto generale e inscindibile (...) nei quali gli effetti dell’annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l’effetto, di regola, di eliminare

definitivamente detto atto dal mondo giuridico, **con vantaggi anche per i soggetti che sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti**".

Questa difesa sostiene che, la domanda di accertamento della spettanza del diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento è stata proposta da parte ricorrente su **due ordini di considerazioni**: da un lato sull'efficacia "**erga omnes**" della già intervenuta **decisione di annullamento**, vale a dire sugli effetti delle **sentenze del Consiglio di Stato n°1973/2015 del 16 aprile 2015 e n° 3628/2015 del 21 luglio 2015** anche nei confronti dei non proponenti ricorsi.

In secondo luogo in considerazione della **necessaria disapplicazione del Decreto Ministeriale n° 325/2014**, avendo definitivamente chiarito il Consiglio di Stato che dalla natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 consegue che "**(...) i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n°235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati**".

La giurisprudenza di merito che si è occupata del problema ha pertanto chiarito che "**Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n° 235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei**

ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante”.

Il mancato inserimento nelle G.A.E della Scuola Primaria e dell'Infanzia ha precluso l'accesso al ruolo da parte della ricorrente per scorrimento delle graduatorie attraverso il sistema del “doppio canale” ex articolo 399 comma 1 D.LGS n° 297/94.

E' di intuitiva evidenza il pregiudizio subito dalla ricorrente alla quale è negato il diritto stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato pur essendo in possesso di un valido titolo di abilitazione all'insegnamento della Scuola Primaria e dell'Infanzia il cui valore è stato consacrato in fonti normative come il D.P.R n° 323/98 articolo 15 comma 7 e il D.M. 10/03/1997 n° 175 articoli 2 e 3. Finanche dalla Giurisprudenza Amministrativa ed Ordinaria.

Vieppiù, alla ricorrente è impedito di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Tali tipologie di supplenze infatti, ai sensi della Legge 124/1999 e D.M. n° 131/2007 sono riservate ai docenti abilitati inseriti nelle G.A.E.

Più specificamente il D.M. 131/2007 all'articolo 1 comma 2 statuisce che “per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee al termine delle attività didattiche si utilizzano le Graduatorie ad Esaurimento di cui l'articolo 2”

Giova evidenziare che, il Consiglio di Stato con ordinanza n° 3909/2015 ha consentito ai docenti inseriti con riserva nelle G.A.E di stipulare contratti per

supplenze lunghe in attesa della definizione nel merito di una controversia pendente in cui siano parte.

Tutto ciò premesso ne discende la necessità di assicurare cautelarmente il diritto della ricorrente nelle more della pronuncia sul merito da parte di questo Ecc.mo Tribunale, ravvisata l'urgenza della pronuncia in via cautelare richiesta col presente ricorso.

Dall'esclusione dalle G.A.E. la ricorrente subisce un pregiudizio grave, attesa l'impossibilità di essere assunta a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria con altresì perdita di *chances* ai fini della copertura di posti di supplenze annuali e al termine delle attività didattiche come sopra evidenziato.

SUL FUMUS BONI IURIS

La fondatezza della domanda emerge dai motivi di ricorso cui si rinvia.

SUL PERICULUM IN MORA

La L. 107/2015, all'art. 1, co. 105 prevede che il ricorso alle G.A.E. ai fini dell'assunzione attraverso il sistema di reclutamento del doppio canale rimane in vigore fino ad esaurimento delle medesime graduatorie, dopo di che le stesse perdono efficacia.

In assenza di un provvedimento che inserisca con riserva nelle G.A.E., la ricorrente corre il grave rischio di perdere ogni possibilità di stabilizzazione per scorrimento delle graduatorie, qualora le stesse risultassero definitivamente esaurite all'esito del piano straordinario di assunzioni tuttora in corso.

Infine, nelle more della decisione sul merito del presente ricorso ed indipendentemente dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato, particolari ragioni d'urgenza rendono necessaria la domanda di una misura cautelare atta ad ottenere l'inserimento con riserva della odierna ricorrente nella III fascia delle G.A.E. cui la stessa aspira ad essere immessa a pieno titolo, alla luce dell'ulteriore recentissima giurisprudenza della Sezione VI del Consiglio di Stato.

Infatti, con ordinanza n°3909/2015 (depositata in Segreteria il 31/08/2015) il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha ordinato l'ottemperanza alla propria pronuncia in sede cautelare (ord. n° 1089 dell'11/03/2015) con cui in riforma di altra ordinanza di rigetto del TAR del Lazio si imponeva al MIUR l'ammissione con riserva di un gruppo di ricorrenti in possesso di diplomi magistrali conseguiti entro il 2002 nelle relative G.A.E., in attesa di inserimento a pieno titolo nelle stesse graduatorie.

In particolare, nell'ordinanza n°3909 si osserva: *“Rilevato che l'Amministrazione scolastica in esecuzione dell'ordinanza di questa Sezione n°1089 del 2015 ha consentito l'ammissione dei ricorrenti in G.A.E. specificando che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.M. n° 235 del 2014, “l'iscrizione nelle graduatorie con RISERVA, determinata dall'attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (caratterizzata dalla lettera S) o da un contenzioso in atto (caratterizzato dalla lettera T) non consente all'interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato” (cfr. D.D.G. dell'USP di Milano, prot. n° 0013161 del 15 luglio 2015).*

Il Consiglio di Stato ha, quindi, chiarito che i docenti inseriti con riserva nelle G.A.E., in quanto destinatari di provvedimenti cautelari resi in un contenzioso pendente, pur non potendo stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, nelle more dell'accertamento del loro diritto con sentenza di merito definitiva, devono poter stipulare contratti per incarichi di supplenza riservati ai docenti abilitati – ai sensi della L. n° 124/1999, art.1 e del D.M. n° 235/2014, art. 7, co.1 – alle medesime condizioni dei colleghi inseriti in G.A.E. a pieno titolo.

La mancata iscrizione con riserva in tempo utile nelle G.A.E della Scuola Primaria e dell'Infanzia pregiudica alla ricorrente la possibilità di stipulare contratti a termine per la copertura di tali posti di supplenza.

Tutto ciò premesso, la ricorrente

CHIEDE

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

Che l' Ill. mo Giudice adito accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora voglia, anche con decreto inaudita altera parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 sexies co. 2 c.p.c, ovvero previa comparizione delle parti, disporre l'immediato inserimento della ricorrente nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola Prima e/o dell'Infanzia della Provincia di Cagliari ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato;

NEL MERITO

Previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, in accoglimento della domanda proposta, voglia così provvedere:

ORDINARE all'USR della Sardegna, Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, di provvedere all'inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento dei docenti di Scuola Primaria e/o dell'Infanzia per il triennio 2014/2017;

CONDANNARE l'amministrazione resistente al rimborso delle spese ed onorari del presente giudizio con ogni conseguente pronuncia in ordine al risarcimento dei danni in favore della docente da determinare in via equitativa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si ritiene matura la causa per la decisione.

Si producono i seguenti documenti:

1. Diploma di maturità magistrale.
2. Graduatoria di II fascia AT. Cagliari.
3. Contratti.
4. Diffida.
- 5 Dichiarazione dei redditi

Ai fini del contributo unificato il valore della causa è indeterminabile e si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente è titolare di un reddito inferiore a quello

stabilito per legge per il versamento del contributo medesimo. Si allega
Dichiarazione dei redditi.

Milano – Cagliari li 08.04.2016

Avv. Lorenzo Esposti



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato in calce conferito dalla ricorrente

PREMESSO CHE

Il ricorso in oggetto è proposto per l'inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento della docente Cocco Marcella;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso de quo deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto per la consistenza numerica dei destinatari ma per l'impossibilità di identificarli

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106/1990;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare inoltre molto onerosa per la ricorrente il cui reddito è altresì al di sotto del minimo per il pagamento del contributo unificato;

L'Autorità Giudiziaria può ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica;

il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 151 c.p.c. la pubblicazione del ricorso integrale

sul sito internet del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte
(TAR del Lazio n. 176/09);

RILEVATO INOLTRE

che la notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice
Amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, tutto ciò premesso
lo scrivente

FORMULA ISTANZA

Affinchè la SV valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con
modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici
proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso

Ai potenziali contro interessati **tramite pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR)** nella sezione ATTI DI NOTIFICA ed
affissione del ricorso negli spazi di tutti gli Uffici Scolastici Provinciali di AT d'Italia (101)
destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute più opportune;
in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Milano Cagliari 8.04.2016


Avv. Lorenzo Esposti

STUDIO LEGALE ESPOSTI

Avv. Lorenzo Esposti

Corso XXII Marzo 4, 20135 Milano

Tel 02/ 84170416 Fax 02/84170061

P.I. 08409190967; C.F. SPSSLNZ80A30F205M

Pec: lorenzo.esposti@milano.pecavvocati.it; e-mail: lorenzo.esposti@gmail.com

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a MARCELLA COCCO, nato/a SANLURI,
il 10/04/1975, residente in SANLURI,
Via SASSARI, 10, c.f. CCC MCL75D50H974P,

delego a rappresentarmi e difendermi in ogni suo stato e grado del presente procedimento – istruito contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed avente ad oggetto la richiesta di immissione nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CAGLIARI nonché in quelli eventuali di esecuzione forzata e di opposizione, l'Avv. Lorenzo Esposti del Foro di Milano al quale conferisco ogni più ampia facoltà, compresa quella di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, di accettare e riscuotere pagamenti, di chiamare terzi in causa, di farsi sostituire o nominare altri procuratori anche domiciliatari, avendosi l'operato sin d'ora per rato e confermato.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui al D.Lgs. 196/03 e autorizzo il predetto Avvocato al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del D.Lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

Eleggo domicilio presso Avv. Rossella Cortis Viadante, 53 09128 Cagliari
Milano/, li 12/04/2016
Cagliari

Firma

Marcella Cocco

La firma è autentica

Avv.  Lorenzo Esposti